

EUROPEAN
CRIMINAL JUSTICE AT 30



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



EUROPEAN
CRIMINAL JUSTICE AT 30

PARTE I

L'IMPATTO DELLA "GIUSTIZIA PENALE EUROPEA" SULL'ORDINAMENTO E SUL PROCESSO PENALE ITALIANO

Teramo - giovedì 12 maggio 2022 - ore 14.30/19.00

Campus universitario Aurelio Saliceti

Polo didattico Silvio Spaventa - Sala delle lauree

**La tenuta convenzionale ed europea del doppio binario sanzionatorio nazionale
con particolare riferimento al sistema punitivo rivolto nei confronti dell'ente.
Vecchie riflessioni per nuovi scenari.**

Miriana Lanotte

Come noto, la garanzia del *ne bis in idem*, principio di civiltà giuridica presente in ambito nazionale (art. 649 c.p.p.), ma anche nell'ordinamento dell'Unione europea (art. 50 CDFUE) e nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 4 Prot. 7 CEDU), funge, ormai da anni, da precario limite al sistema del doppio binario sanzionatorio penale – amministrativo vigente in alcuni particolari settori.

Se dapprima siffatto principio aveva una valenza processuale e, dunque, il suo obiettivo era vietare la duplicazione dei procedimenti dopo che uno di essi fosse passato in giudicato, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale europea, il principio del *ne bis in idem* acquisisce un significato sostanziale, ovverosia esso è legato alla possibilità di ammettere una duplice risposta sanzionatoria ispirata a logiche di proporzione della stessa.

Questo nuovo significato deriva, sì, dalla opportunità di tutelare il singolo dalla proliferazione sanzionatoria, ma anche, e soprattutto, dalla necessità di considerare conforme al principio del *ne bis in idem* il doppio binario sanzionatorio negli ambiti nei quali si fa preminente l'esigenza di garantire una tutela effettiva imposta dall'Unione europea. In particolare, si assiste ad una duplicazione sanzionatoria nella materia degli abusi di mercato – novellata dal regolamento (UE) 596/2014 (MAR) e dalla direttiva 2014/57/UE (MAD II) attuata dal legislatore interno con la L. 9 luglio 2015, n. 114 e con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 107 (modificativo del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) – con il precipuo obiettivo di proteggere l'integrità e la regolarità dei mercati finanziari. Tale duplicazione, inoltre, si ravvisa nella disciplina dei reati tributari – oggetto di una modifica operata dalla direttiva 2017/1371/UE, recepita in parte dalla L. 17 dicembre 2019, n. 157 e in parte dal d. lgs. 14 luglio 2020, n. 75 attuativo della Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117 (modificative del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) – al fine di tutelare gli interessi finanziari europei.

Ne consegue che il compimento dei reati suddetti comporta l'applicazione nei confronti dell'autore persona fisica di sanzioni penali e sanzioni solo apparentemente – in virtù dell'approccio sostanziale usato dalla Corte EDU nel caso *Engel e altri c. Paesi Bassi* – amministrative.

Tale doppio binario sanzionatorio, prima ritenuto lesivo dell'art. 4 Prot. 7 CEDU nel noto caso *Grande Stevens c. Italia*, è stato poi considerato, tanto dalla Corte di Strasburgo nella sentenza *A e B c. Norvegia* quanto dalla Corte di giustizia nelle sentenze *Menci, Garlsson Real Estate e a., Di Puma e Zecca*, conforme al principio del *ne bis in idem* a condizione che tra i due procedimenti sussista il requisito della "*connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta*", verificabile attraverso l'analisi di una serie di indicatori sintomatici.

Sennonché la commissione di reati tributari e di condotte illecite nell'ambito degli abusi di mercato comporta, posto l'inserimento di siffatte fattispecie nell'elenco dei reati presupposto previsto dal d.lgs. 231/2001, un cumulo sanzionatorio anche in capo agli enti. In particolare, sulla persona giuridica grava, tanto in materia di abusi di mercato – come prevedono gli artt. 25 *sexies* del d.lgs. 231/2001 e 187-*quinquies* t.u.f. – quanto nell'ambito dei reati tributari – come stabilito dagli artt. art. 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001, 19, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (per gli enti privi di responsabilità giuridica) e all'art. 7 d.l. 269/2003 (per gli enti dotati di personalità giuridica) – una doppia sanzione.

Obiettivo dell'intervento è, dunque, comprendere se la possibilità di un cumulo sanzionatorio, quale emerge dalla giurisprudenza convenzionale ed europea, possa dare vita ad un caso di *bis in idem in societatem* e in quale misura è necessario ovvero opportuno sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale in cui si chiede se l'art. 50 CDFUE osti ad una normativa nazionale che consente l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti delle persone giuridiche, tanto nel procedimento amministrativo, quanto in quello penale per i medesimi atti materiali.

Miriana Lanotte è dottoranda in Diritto europeo nell'Università "Alma mater studiorum" di Bologna (dal 2020) e abilitata all'esercizio della professione forense. Laureata magistrale nel 2017 con una tesi dal titolo "La prescrizione nelle frodi in materia di IVA: il caso Taricco", è stata tutor didattico di diritto dell'Unione europea presso l'Università di Bologna per gli a.a. 2018/2019 e 2019/2020 e presso la stessa Università è cultrice di diritto dell'Unione europea. È autrice di pubblicazioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e su temi pertinenti al "diritto penale europeo".

**Autonomia del mandato d'arresto europeo e controllo sulla serietà dell'accusa estera.
Quale tutela per il consegnando dopo il D. Lgs. n. 10/2021?**

Marco Pittiruti

Come noto, la decisione-quadro 2002/584/GAI istitutiva del mandato d'arresto europeo tratteggiava l'euromandato quale provvedimento autonomo e distinto rispetto alla pronuncia giudiziaria che ne giustificava l'emissione. Tanto che l'art. 8, par. 1, lett. c) escludeva la necessità di una materiale allegazione all'euromandato del provvedimento azionato. Nell'ottica prescelta dalla decisione-quadro, infatti, la preclusione a qualsiasi verifica sostanziale dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento coercitivo sottostante al mandato d'arresto europeo derivava dalla doverosa reciproca fiducia degli Stati membri quanto al rispetto dei diritti individuali e degli equilibri tra i poteri istituzionali.

Simile impostazione suscitò un ampio dibattito in sede scientifica, tra quanti segnalavano le implicazioni negative delle regole dettate dalla decisione quadro sulle garanzie accordate dagli artt. 13, 104 e 111 Cost. e coloro che, invece, evidenziavano come l'esigenza di uno scrutinio di carattere esclusivamente procedurale promanesse direttamente dal mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Sensibile testimonianza dell'aspro confronto dottrinale ora richiamato si rinveniva nella originaria lettera della L. n. 69/2005, la quale interpretò in modo ampiamente estensivo gli spazi di discrezionalità che la decisione-quadro offriva. Invero, il legislatore italiano si pose in termini antitetici rispetto alla disciplina europea: ai sensi dell'art. 6, si prevedeva la necessaria allegazione all'euromandato del provvedimento azionato, unitamente a una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale era domandata la consegna; correlativamente, ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 17, comma 4, L. n. 69/2005, si prevedeva che la corte di appello dovesse, nell'ipotesi di euromandato processuale, verificare la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando.

L'inadeguatezza della disposizione rispetto agli scopi perseguiti dalla decisione quadro era da subito segnalata in dottrina da chi, senza mezzi termini, giudicava negativamente la previsione di una verifica da parte del giudice italiano sulla serietà dell'accusa estera, poiché tale passaggio procedimentale appariva in grado persino di paralizzare l'operatività del nuovo istituto. Secondo una diversa impostazione, però, la previsione di un accertamento sulla gravità indiziaria era meritevole di apprezzamento, giacché si trattava di un presidio ineludibile a garanzia del consegnando. Invero, il mancato controllo sulla base probatoria avrebbe degradato la procedura di consegna all'inaccettabile ruolo di mero strumento attuativo di una decisione estera.

Simile dibattito ritorna, oggi, di prepotente attualità alla luce delle modifiche operate, in chiave minimalista, dal D. Lgs. n. 10/2021. La novellata versione dell'art. 6 L. n. 69/2005 non richiede più, infatti, l'allegazione, da parte dello Stato richiedente, del provvedimento su cui l'euromandato si fonda, sostituita dalla mera indicazione circa l'esistenza di quest'ultimo. Per tale via, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali in ambito europeo, il mandato d'arresto acquista piena autonomia rispetto al provvedimento collocato a monte della richiesta di cooperazione giudiziaria.

Dall'eliminazione del dovere di allegazione del provvedimento azionato con la richiesta di cooperazione giudiziaria discende una drastica riduzione del controllo affidato al giudice italiano. Invero, il nuovo assetto preclude qualsiasi scrutinio in ordine alla motivazione del provvedimento estero e alla sussistenza della gravità indiziaria, dal momento che i fatti posti a fondamento del mandato d'arresto europeo, fatta eccezione per «la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato» (art. 6, comma 1, lett. e) L. n. 69/2005), rimangono ignoti all'autorità giudiziaria italiana. Quest'ultima è, pertanto, chiamata a compiere in buona sostanza un "atto di fede" quanto alla bontà delle conclusioni raggiunte dall'autorità giudiziaria estera cristallizzate nel

provvedimento sottostante all'euromandato. Coerentemente, la previsione che imponeva una verifica in tema di gravità indiziaria in caso di mandato d'arresto europeo a fini processuali, contenuta nel previgente art. 17, comma 4, L. n. 69/2005, è stata espunta dal testo normativo, il quale si limita ora a stabilire che «in assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata» .

Accolta favorevolmente dalla dottrina, che ha rimarcato la piena rispondenza del canone di autosufficienza del mandato d'arresto europeo alle coordinate fondamentali della decisione quadro istitutiva dello strumento, la modifica normativa suscita, nondimeno, pressanti interrogativi. S'impone, infatti, una riflessione circa la compatibilità di simile "rivoluzione copernicana" con le coordinate fondamentali dettate dalla Carta costituzionale in tema di *status libertatis*. Difatti, se è vero che l'adesione dello Stato emittente ai principi fondamentali dell'Unione Europea ben può giustificare una diversa modulazione, in senso riduttivo, del perimetro di controllo affidato all'autorità giudiziaria italiana rispetto alle classiche forme di cooperazione giudiziaria, è altrettanto vero che il procedimento di consegna incide sotto più profili sulla libertà personale del ricercato: nell'ipotesi di arresto del ricercato da parte della polizia giudiziaria, qualora venga applicata una misura coercitiva, nonché, in ogni caso, avuto riguardo alla consegna coattiva del ricercato.

Marco Pittiruti è ricercatore di Diritto processuale penale presso l'Università Roma Tre (dal 2019), dove è anche docente di Indagini penali informatiche e digital evidence. Abilitato all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma, nel 2015 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "Sistemi punitivi e garanzie costituzionali – area Diritto processuale penale" presso la Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli dell'Università Roma Tre. È docente dal 2017 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Teramo e dal 2018 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Roma Tre. Nell'Università di Teramo è docente di Diritto processuale penale (sede di Avezzano) e, dal 2021, di Indagini atipiche e digital evidence. È autore di una ventina di pubblicazioni, tra cui la monografia "Digital evidence e procedimento penale" (2017).